

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO- ROMA

RICORSO

Nell'interesse di

Avv. Giovanni Romagnano (C.F. RMGGNN49E21M253C) del Foro di Lecco in proprio nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Romagnano del foro di Lecco, giusta procura in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Olgiate Molgora (Lc), via Aldo Moro 2/4, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le **notificazioni** all'indirizzo di PEC: roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it , numero di fax 039/507930 ;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, via dei portoghesi, n.12

e

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12

RESISTENTE

E nei confronti di

PAOLOZZI MARIO (C.F. PLZMRA50H08H501W) residente in Anzio (RM) Via Viterbo n.9

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO

e/o la modifica ,della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018 del 22 maggio 2018 pubblicata il 5.6.2018, di approvazione della graduatoria di cui al bando n.06/2016, pubblicato sulla G.U. n.62 del 05/08/2016, per la copertura di n.202 posti vacanti di giudice tributario presso le sedi della commissioni

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

provinciali e regionali tributarie , così come integrata dalla delibera del medesimo organo n. 1196/2018 del 26.6.18 che ha disposto la copertura di ulteriori 259 posti vacanti nella medesime sedi messe a concorso tramite scorrimento della graduatoria in precedenza approvata.

FATTO

Con delibera n. 1812 del 19 Luglio 2016 , pubblicata in data 5 Agosto 2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria veniva indetto un concorso esterno, per titoli, per la nomina di 202 giudici tributari (Bando n. 06/2016).

Il Bando prevedeva, tra gli altri, la valutazione dei seguenti **titoli di servizio** (in possesso del ricorrente) con l'assegnazione del punteggio, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, a fianco di ognuno indicato, utili per la formazione della graduatoria:

Docente - Insegnante di scuola secondaria di secondo grado punti 0,25;
Attività professionale- Professione di Avvocato e revisore contabile..... 0,25;
Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche-
in qualifica inferiore a primo dirigente0,25;
in qualifica di primo dirigente e dirigente superiore.....1,00;
in qualifica di dirigente generale.....1,50;
Prevedeva , inoltre, per **Titoli accademici e di studio** il punteggio indicato a fianco di ciascun titolo :

- Superamento esame di Stato Avvocatopunti 2,00;
-abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado.....1,00

L'odierno ricorrente, in data 23 ottobre 2016 presentava, a mezzo PEC, la propria domanda di partecipazione al concorso di giudice tributario nelle commissioni provinciali e regionale , dichiarando di essere , **fra l'altro** , in possesso dei seguenti titoli , di servizio e di studio , valutabili e della iscrizione nel registro dei revisori contabili:

- Insegnante di scuola secondaria di secondo grado dal 01/12/1971 al 01/05/1984;
-Segretario comunale e segretario comunale capo dal 02/05/84 al 15/09/1998 ;
-Segretario Generale dal 16/09/98 al 31/12/2010;
-Dirigente del Comune di Carugate dal 15/01/2011 al 28/06/2014;
-Svolgimento professione di avvocato dal 01/07/2014 al 30/10/2016 ;

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

-attività effettiva di revisore contabile dal 20/01/2003 al 16/05/2009, dal 28/03/2011 al 28/03/2014 e dal 21/05/2014 al 30/10/2014.

Al ricorrente, sulla base del Bando di concorso e della domanda presentata , con riguardo ai titoli posseduti , al servizio svolto , alle attività effettuate ed iscrizioni attestate , avrebbe dovuto essere assegnato il seguente punteggio :

- Insegnante e segretario comunale e capo(01.12.71/15.9.98 anni 27 x 0,25= punti 6,75
- Segretario generale(16.9.98 al 31/12/2010) anni 12 x 1 = punti 12,00
- Dirigente presso comune del Carugate(15.01.2011/28.6.2014) anni 3 x1,00=punti 3,00
- Attività Avvocato(01.7.2014/30.10.2016) anni 2 x 0,50= punti 1,00
- Abilitazione avvocato , all'insegnamento , n. due lauree , specializzazione , punti 3,00
- Attività effettiva di Revisore dei conti **dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2009 e dal 28 marzo 2011 al 01 luglio 2014 (data iscrizione Albo Avvocati)** anni 9 x 0,50= 4,50

Totale

punti 30,25

Dalla graduatoria approvata il 22 Maggio 2018 risulta che al ricorrente, collocato al 645° posto, sono stati attribuiti n. 24,25 punti, così suddivisi:

- Insegnante e segretario comunale, capo e **generale** = punti 7,25
- Segretario generale punti ... 10,00
- Dirigente presso comune del Carugate(15.01.2011/28.6.2014) anni 3 x1,00=punti 3,00
- Attività Avvocato(01.7.2014/30.10.2016) anni 2 x 0,50= punti 1,00
- Abilitazione avvocato , all'insegnamento , n. due lauree , specializzazione , punti 3,00 .

In conclusione al ricorrente, non sono stati riconosciuti, in violazione del bando, n. 4,50 punti spettanti per l'attività "non professionale" di Revisore contabile e n. 2 punti per il servizio di Segretario Generale, per un totale di 6 punti.

Se gli fosse stato attribuito, conformemente alle previsione del Bando di concorso, l' esatto punteggio derivante dal servizio svolto quale **Segretario Generale**,(dal 16/09/1998 al 31/12/2010), ossia 10 punti, e quello relativo all'attività **non** professionale di **Revisore Contabile**, pari a 4,50 punti, il punteggio complessivo del ricorrente sarebbe stato pari a **punti 30,25** con la conseguente posizione in graduatoria in uno dei n. dal 300° al 310°, in funzione del diritto di precedenza e di preferenza dei vari candidati collocati in tale fascia.

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

Conseguentemente il ricorrente avrebbe conseguito l'assegnazione di un posto di Giudice Tributario messi a concorso , avendo il Consiglio di Presidenza con delibera n.1196 del 26 giugno 2018 deliberato la copertura di ulteriori 259 posti vacanti, oltre ai 202 originari previsti dal bando(**Allegato n.6**)

I primi 202 posti sono stati suddivisi per 195 posti presso le sedi provinciali e regionali ordinarie e per 7 posti assegnati alla sede di Bolzano.

Come si evince dalla delibera n. 1196, innanzi citata, gli ulteriori 259 posti saranno suddivisi per 258 presso le sedi ordinarie ed 1 alla sede di secondo grado di Bolzano.

Ciò è utile ai fini della individuazione del "controinteressato" sostanziale, cioè il candidato che in conseguenza dell'accoglimento del presente ricorso vedrebbe compromessa l'aspettativa all'assegnazione di un posto.

Avendo l'assegnatario n.7 dei posti riservati a Bolzano il punteggio di 17 , l'ottavo posto riservato alla stessa sede degli ulteriori posti, avrà un punteggio inferiore a 17.

Ne deriva che il duecentocinquantaquattresimo posto ulteriore e supplementare riservato dalla graduatoria alle altre sedi andrà a coincidere col posto n.453 occupato dal Sig. Paolozzi Mario ,(residente ad Anzio, via Viterbo n. 9) che assume, dunque, la veste di controinteressato al quale il presente ricorso va notificato .

Si evidenzia che in data 14 Luglio 2018 è stata presentata all'Ufficio Concorsi CPGT, da parte del ricorrente, istanza in autotutela per la rettifica del punteggio attribuito al ricorrente(**Allegato n.1**) con l'attribuzione del punteggio spettante per l'attività di Revisore contabile pari a 4,50 punti oltre ad 1,5 punti, verosimilmente non attribuiti per errore materiale, per un totale di 6,00 punti .

A tale domanda non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dell'ufficio destinatario della stessa.

Il provvedimento indicato in epigrafe risulta illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO:

**Violazione delle norme del bando e dei principi in materia di concorsi pubblici.
Eccesso di potere per evidente disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà.**

- 1) Il bando di *concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso la Commissioni tributarie regionali e provinciali* (bando n. 6/2016) in vari punti, ed in

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

particolare all'art. 6, richiama la "**Tabella E**" - allegata al decreto legislativo n.545/92 come vigente alla data del 12 settembre 2016- per la compilazione della domanda ed in via specifica , per la valutazione dei titoli.

Tale Tabella Riepilogativa Dei Punteggi denominata " criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie " (**Allegato n. 2**) fissa i criteri a cui la Commissione di concorso deve attenersi.

Infatti con il bando devono essere definiti i criteri ai quali la Commissione esaminatrice è tenuta a riferirsi e la tipologia dei titoli da considerare, lasciando alla stessa solo la facoltà discrezionale di suddividere il punteggio nell'ambito delle già prefissate categorie di titoli (sent. C. d. S., sez. V, n. 3340 del 07/07/2015) .

La commissione è tenuta ad operare la specificazione dei parametri generali, stabiliti dal bando, a cui deve dare esecuzione essendole inibita la **possibilità di introdurre criteri nuovi** gemmati da scelte valutative autonome e non riconducibili ai criteri ad essa assegnati(Sentenza TAR Lazio n.2258 del 19/02/2016).

Tali vincoli gravanti sulla Commissione Esaminatrice sono ancora più stringenti quando il bando di concorso è **per soli titoli**; in questo caso la discrezionalità della Commissione risulta quanto mai limitata e del tutto dipendente dalla **scelte** che hanno generato le previsioni del bando stesso.

Richiamati tali principi generali chiariti dalla Giurisprudenza Amministrativa, balza agli occhi come la Commissione , con verbale n. del 23/05/2017, nel fissare i **sub criteri** di valutazione, definiti " ANALISI dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016 ", introduce criteri nuovi e diversi rispetto a quelli previsti dal Bando. Per comodità di consultazione tale documento viene allegato al presente ricorso (**Allegato n. 3**) .

In particolare il contenuto del punto n. 17 di tale documento contrasta fortemente con l'art. 6, lettera g) del bando che stabilisce **testualmente** (riproduzione integrale): " *il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di " **Attività professionali**" di cui alla " tabella E " dà luogo ad un unico punteggio(ad esempio : l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata)*".

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

Il ricorrente ha svolto l'attività " non professionale "di revisore contabile, contemporanea mente a quella di Segretario Comunale, ossia quale pubblico dipendente e non come " professionista ".

Si evidenzia , ad ogni buon fine , che il punteggio di 30,25 rivendicato dal ricorrente non " cumula " attività professionali diverse conformemente alle previsioni del bando **per non avere mai prestato attività professionale contemporaneamente a quella di Revisore contabile**, fino alla data del 01/07/2014, quando si è iscritto nell'Albo degli avvocati, a decorrere dalla quale la Commissione ha valutato solo l'attività di avvocato e ciò in maniera coerente con le previsioni del bando e con la condivisione del ricorrente.

Si evidenzia , inoltre, che al ricorrente non è stato attribuito il punteggio , **pari a 4,50** , relativo **alla prestazione** , di Revisore dei Conti , **resa da non professionista** ; tale prestazione , fornita da un pubblico dipendente , è considerata **collaborazione coordinata e continuativa** ed il reddito che ne consegue è assimilato a quello di lavoro dipendente . **Il Revisore non professionista è soggetto agli obblighi di iscrizione e versamento contributo alla gestione separata dell'INPS ex legge n.335/1995 ;**

L'analisi dei criteri....di cui al sopraindicato Allegato n.2 (sub criteri della Commissione esaminatrice) contrastano sia con quanto recita l'art. 6 punto g) , soprariportato , del bando di concorso in oggetto che con quanto previsto dalla lettera G) dei criteri per l'applicazione dei punteggi previsti alla "TABELLA E" allegata al D. Dgs. 545/92 , approvati nelle sedute del 19/9/2000,31/10/2000,7/11/2000 e 19/12/2000(pubblicate nel Notiziario del Consiglio di Presidenza tributaria n.1-anno 2001) (**Allegato n.4**) ;

-la lettera G) del Notiziario sopra indicato così recita:" **nonché ai pubblici dipendenti che svolgono anche l'attività di....,revisore contabile** , oltre al punteggio relativo al servizio prestato nella qualità di....o dipendente della Pubblica Amministrazione, va attribuito **anche il punteggio per le funzioni di....revisore dei conti....**";

Emerge in tutta chiarezza, quindi, che la graduatoria risulta viziata da un evidente errore relativo all'assegnazione del punteggio attribuito al ricorrente che ha effettuato la particolare attività (**non professione**) di revisore contabile in qualità di pubblico dipendente , **e non di professionista** , appositamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza , ossia dal Comune; l'attività in questione viene svolta (è stata) anche

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

nell'interesse dell'Ente che beneficia della maggiore professionalità che il dipendente consegue dall'esercizio dell'attività di Revisore contabile al di fuori dell'orario di servizio .

Ad ogni buon fine , in riferimento al punto 17 “dell'ANALISI DEI CRITERI PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ESTERNO BANDO 6/2016 “ , fra l'altro, il ricorrente **non era dipendente dello STATO** , (quindi per lui non potrebbe in ogni caso essere applicato) **ma del Comune** per il periodo di 9 anni durante il quale ha espletato anche l'attività di revisore contabile .

Si noti , infine, l'arbitrarietà e la dilatata discrezionalità della Commissione esaminatrice emergente dal punto n. 17, del documento per ultimo citato, dove asserisce, in netto contrasto con il bando: “ Per dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni- anche se compatibili –al dipendente dello Stato.....”

2)Il punto n. 16 della citata “ Analisi dei criteri.....” (**Allegato n. 3**) , che per comodità di consultazione viene integralmente di seguito trascritto, prevede: “*Al lavoratore dipendente di terzi che contemporaneamente esercita in proprio l'attività di Ragioniere iscritto all'Albo, **devono essere attribuiti entrambi i punteggi***”.

Anche qui la Commissione ha operato arbitrariamente introducendo criteri di valutazione del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli stabiliti dal bando.

Non è comprensibile la disparità di trattamento operata dalla Commissione esaminatrice nei confronti del ricorrente al quale arbitrariamente non viene riconosciuto il punteggio cumulativo spettante, secondo le previsioni normative speciali del Bando, quale revisore contabile e **dipendente pubblico**, rispetto al **dipendente privato** al quale viene riconosciuta la possibilità di cumulo del punteggio derivante dal lavoro dipendente con quello spettante dall' esercizio in proprio dell'attività di ragioniere.

La disparità di trattamento , operata dalla Commissione esaminatrice, tra il dipendente pubblico e quello privato appare ancora più intollerabile ed ingiustificata se solo si rileva che per il dipendente pubblico c' è traccia del cumulo negli atti concorsuali come nell'allegato n. 3, innanzi citato, mentre per il dipendente privato la possibilità di cumulo viene stabilito dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 23/05/2017 in sede di “ analisi dei criteri dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

concorso esterno Bando 6/2016 “; e ciò con esiti del tutto illogici ed irragionevoli configuranti un eccesso di potere non tollerabile dal nostro Ordinamento Giuridico .

3)Si evidenzia , infine , che al ricorrente non è stato attribuito inspiegabilmente un ulteriore punteggio spettante di **1,50** punti e ciò , presumibilmente per **puro errore materiale**.

In conclusione al ricorrente, secondo le norme stabilite dal bando di concorso per titoli, avrebbe dovuto essergli assegnato il punteggio di 30,25 e non quello risultante dalla graduatoria pari a 24,25.

Con l’assegnazione del nuovo punteggio spettante, il ricorrente risulterebbe collocato al 300° posto e conseguentemente conseguirebbe il diritto al’assegnazione di un posto da Giudice Tributario messi a concorso , avendo il Consiglio di Presidenza con delibera n.1196 del 26 giugno 2018 deliberato la copertura di ulteriori 259 posti vacanti, oltre ai 202 originari previsti dal bando(**Allegato n.5**).

RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Ai fini cautelari, per quel che concerne il fumus boni juris, si rinvia integralmente ai motivi di diritto ut supra dedotti.

Con riguardo al periculum in mora, l’accoglimento del ricorso porrebbe il ricorrente in una posizione tra i vincitori del concorso.

Di contro, nelle more del giudizio, permanendo nella posizione ingiustamente attribuitagli , non avrebbe alcuna possibilità di accesso alla funzione.

Si richiede, pertanto, una misura cautelare con collocazione del ricorrente nella giusta posizione di graduatoria, attraverso una rivalutazione dei titoli, così come dedotto in narrativa

PQM

Si richiede al Tribunale adito , disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, **previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato**, di disporre l’annullamento della graduatoria impugnata , del suo provvedimento di approvazione e di ogni ulteriore atto antecedente , conseguente e comunque connesso, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 24,25 in luogo di 30,25 e

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

conseguenzialmente, operata la rettifica, collocare il ricorrente nella posizione di graduatoria che gli compete.

Con riserva di eventualmente ulteriormente dedurre in corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione e produrre documenti. Con vittoria di spese ed onorari.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) **Allegato n.1** - istanza in autotutela c/ graduatoria ;
- 2) **Allegato n. 2** –Tabella riepilogativa dei punteggi – Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie;
- 3) **Allegato n. 3-** ANALISI dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016;
- 4) **Allegato n.4-** Notiziario del Consiglio di Presidenza tributaria;
- 5) **Allegato n.5-**Bando di concorso pubblico , per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le commissioni tributarie regionali e provinciali;
- 6) **Allegato n.6** -Copia delibera n. 1196 del 26 Giugno 2018;
- 7) **Copia delibera impugnata** (del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018 del 22 maggio 2018)
- 8) Copia estratto graduatoria;
- 9) Procura speciale.

Ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis DPR 30 Maggio 2002 n. 115 si dichiara che , trattando il ricorso materia riferibile al pubblico impiego, il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00 (la metà del contributo ordinario di € 650,00) in esecuzione della circolare del 18/10/2011, integrata in data 22/10/2014, del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ai sensi dell’art.136 del codice del processo amministrativo i procuratori dichiarano i seguenti indirizzi PEC:

roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it.

Giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it

Ed il seguente numero di fax : 039 9902492.

Olgiate M . – Roma, lì 29 Agosto 2018

avv. Roberto Romagnano

AVVOCATO GIOVANNI ROMAGNANO
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 - 23887 OLGIATE MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/507930
PEC : giovanni.romagnano@lecco.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

avv. Giovanni Romagnano